



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE (ART. 172 C. 1 LETT. D D.LGS 267/2000 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore 09:30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CAVALLERO Francesco	Sindaco	Si
2. Conrado Fabrizio	Vice Sindaco	Si
3. Da Lozzo Romina	Assessore	Si *
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

- *Videoconferenza

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale ZAIA dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Cavallero Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dal Vicesindaco, Assessore al bilancio, FABRIZIO CONRADO concernente l'oggetto INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE (ART. 172 C. 1 LETT. D D.LGS 267/2000 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 3;
Astenuti, n. 0 (zero);
Votanti, n. 3;
Voti favorevoli, n. 3;
Voti contrari, n. 0 (zero);

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con ulteriore votazione, avvenuta in modo da consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 3;
Astenuti, n. 0 (zero);
Votanti, n. 3;
Voti favorevoli, n. 3;
Voti contrari, n. 0 (zero);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
CAVALLERO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dott. Daniele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Casalborgone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.12.2025

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000.

Casalborgone, lì 04.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dott. Daniele



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

PROPOSTA DI **GIUNTA COMUNALE** N. 83 DEL 30/10/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE (ART. 172 C. 1 LETT. D D.LGS 267/2000 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Richiamato l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131 del 26 aprile 1983;

Richiamato l'art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 55, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 28 il quale stabilisce che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto, dall'anno 1990, in misura non inferiore al 36%;

Visto l'art. 45 del D. Lgs. 594/92, il quale limita l'obbligo di rispetto di tale percentuale ai soli enti dissestati o strutturalmente deficitari;

Ritenuto di dover stabilire per le entrate e le spese comuni a più servizi le percentuali attribuibili a ciascuno di essi, così come previsto dall'art. 6, 5° comma della legge n. 131/83;

Richiamato il D.M. del 31 dicembre 1983, con il quale, ai sensi del 3° comma dell'art. 6 del D.L. 55/83, sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

Dato atto che in questo Comune sono stati individuati n. 7 servizi pubblici a domanda individuale, ovvero mensa scolastica, pesa pubblica, servizi scolastici di pre-post scuola, servizi scolastici di pomeriggi integrativi, gestione fontana dell'acqua, proventi cimiteriali, utilizzo del teatro San Carlo;

Preso atto che il servizio di micronido comunale a decorrere dall' a.s. 2018/2019 non rientra più nei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune in quanto esternalizzato ad un concessionario che gestisce i locali comunali ad uso micronido;

Considerato che la gestione della fontana dell'acqua con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 11.02.2021 è stata esternalizzata tramite concessione;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.02.2022 è stata dismessa il servizio a domanda individuale di illuminazione votiva;

Richiamato l'art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prescrive di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Considerato che l'art. 6 del D.L. n.55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, prevede che le Province, i Comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modifiche, secondo il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che questo Comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art. 243, co.2, del TUEL;

Rilevato che l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.12.2022, con la quale sono state aggiornate le tariffe relative alla mensa scolastica con decorrenza dall'a.s. 2023/2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2015 con la quale si provvedeva ad istituire il servizio a domanda individuale della pesa pubblica ed a stabilire le tariffe;

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17.09.2014 con la quale si istituiva il servizio di pre e post scuola, la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09.12.2022 con la quale venivano rideterminate le relative tariffe con decorrenza dall'a.s. 2023/2024 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.11.2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.11.2025 con la quale si aggiornavano le tariffe per i servizi cimiteriali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 9.03.2017 con la quale si determinavano le tariffe per l'utilizzo del teatro San Carlo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04.07.2024 con la quale si determinavano le tariffe massime del servizio di micronido;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2026 le tariffe relative ai servizi a domanda individuale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 11.02.2021 con la quale la gestione della fontana dell'acqua è stata esternalizzata tramite concessione confermando la tariffa precedente e stabilendo che eventuali revisioni del prezzo dovranno proposte all'Ente solo decorsi 2 anni dall'avvio della concessione e dovranno essere approvate da parte dell'amministrazione;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che afferma "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati."

Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie 25/Sez. Aut./2019/Qmig ove si afferma: «Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza.

Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico", che afferma "Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

Considerato che il Comune di Casalborgone, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Comunale:

- rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo (c.1)
- obiettivi preminenti del Comune di Casalborgone sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della propria collettività, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, assieme alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. (c.3)

Tenuto conto che:

- all'interno del territorio dell'ente le scuole primaria e secondaria di primo grado, ubicate rispettivamente in corso Beltramo e in Piazzale Gaiato, rappresentano i più importanti servizi pubblici presenti sul territorio dell'ente rivolti alla popolazione di giovane età e costituiscono dunque elemento concreto di contrasto al fenomeno di abbandono del territorio collinare originato anche da ridotti o assenti servizi pubblici;

- il servizio di scuolabus verso le scuole primarie e secondaria di primo grado collocate sul territorio dell'ente, in aderenza a quanto affermato all'interno del parere espresso dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie 25/Sez. Aut./2019/Qmig, è qualificabile quale servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 34 Cost. che afferma nei suoi primi 2 commi che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.";

- la particolare conformazione del territorio comunale, che si estende su oltre 20 chilometri quadrati con circa 60 chilometri di strade comunali e 15 di strade provinciali, vede la popolazione concentrata in parte in area urbana (nel centro urbano del Comune definito Airali-Madonnina-Canova) ma in modo altrettanto significativo nelle vallate che si affacciano sul centro urbano con distanze che arrivano fino ai 5 chilometri, in assenza di idonee linee di trasporto pubblico, e tale fatto incrementa ulteriormente l'importanza del trasporto scolastico assicurato dall'ente soprattutto in quanto rivolto a cd. "fasce protette" della popolazione in ragione della giovane età;

- la particolare posizione del Comune, ai confini con la provincia di Asti dove si affacciano comuni di limitate dimensioni demografiche (500/600 abitanti) e privi di plessi scolastici, ha reso indispensabile negli anni un'estensione territoriale del servizio scuolabus al fine di sostenere anche queste comunità nella garanzia dell'accesso ai servizi scolastici ed ha consentito al Comune di Casalborgone, di fronte a un generalizzato calo demografico a livello nazionale, di preservare i numeri minimi per l'attivazione ed erogazione dei servizi;

Considerato altresì che la nozione "condizioni delle famiglie", sulla base del principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", pare ricomprendere al suo interno, come il più include il meno, anche le condizioni di disagio di fatto derivanti alle famiglie dalla specificità di una zona di residenza ovvero dalla zona di ubicazione del plesso scolastico medesimo collocate all'interno di un'area territoriale caratterizzata dalla presenza di zone poco o per nulla servite da servizi pubblici di trasporto di linea, in alcuni casi situate a relativa media o grande distanza dai servizi pubblici principali quali scuole, ospedali etc.;

Atteso che la combinazione della situazione di disagio di cui sopra in relazione con le esigenze di spostamento di fasce di popolazione di minore età, quale è l'utenza delle scuole dell'infanzia o primaria, che si sommano ai naturali spostamenti per motivi lavorativi dei genitori, può rappresentare un fattore negativo altamente condizionante le abitudini di vita della popolazione;

Preso atto del prospetto sotto riportato inerente i costi e proventi della gestione del servizio;

Ritenuto pertanto preminente interesse pubblico per l'ente assicurare un servizio di trasporto scolastico a tariffe agevolate finalizzato, da un lato, a contrastare il fenomeno dell'abbandono del territorio di competenza dell'ente e dall'altro, ad attrarre nuove famiglie sul territorio comunale in ottica di riequilibrio abitativo nonché di preservazione del plesso scolastico medesimo anche alla luce del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi;

A decorrere dall'a.s. 2023/2024 le tariffe del servizio scuolabus, come disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.12.2022, sono le seguenti:

<i>Reddito I.S.E.E.</i>	<i>€/mese</i>
-da € 0,00 a € 2.500,00	€ 0,00
-da € 2.501,00 a 8.256,00	€ 25,00
-da € 8.257,00 a 15.000,00	€ 32,00
-da € 15.001,00 a € 25.000,00	€ 35,00
- oItre € 25.001	€ 40,00
Mancata presentazione ISEE	€ 40,00
Non residenti	€ 47,00

Riduzioni per i mesi di giugno e settembre: $\frac{1}{2}$ della tariffa

Riduzione per i mesi di dicembre e gennaio: $\frac{3}{4}$ della tariffa

Preso atto che, come comunicato dall'Istituto Comprensivo di Brusasco con nota prot. 779 del 16.02.2023, a decorrere dall'a.s. 2023/2024 l'orario della scuola secondaria di primo grado di Casalborgone è stabilita dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 14.10. A seguito di tale decisione, peraltro non imputabile all'Amministrazione comunale trattandosi di scelte logistiche-didattiche dell'Istituto Comprensivo (rientranti nell'art. 20 comma 2 del capitolato speciale di appalto), a decorrere dall'a.s. 2023/2024 non è più prevista la somministrazione dei pasti presso tale plesso.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Su proposta del Vicesindaco CONRADO Fabrizio

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

- 1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 2) Di approvare la tabella seguente, avente ad oggetto l'individuazione dei servizi a domanda individuale prevista per l'anno 2026 nel relativo Bilancio di Previsione 2026/2028:

RIEPILOGO SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2026

DATI BILANCIO DI PREVISIONE

<i>Servizio</i>	<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>Copertura %</i>
Mensa scolastica (infanzia+primaria)	84.000,00	99.000,00	84,85 %
Gestione pesa pubblica	2.000,00	700,00	100,00 %
Pre-post scuola	14.000,00	8.491,20	100,00 %
Pomeriggi integrativi	6.000,00	11.508,80	52,13 %
Utilizzo teatro San Carlo	1.000,00	12.800,00	7,81%
Micronido (servizio in concessione)	69.400,00*	100.333,65**	69,17 %
Gestione fontana dell'acqua (servizio in concessione)***	0,00	0,00	-
Proventi servizi cimiteriali (trasporti funebri)****	10.000,00	9.500,00	100 %
TOTALE	186.400,00	242.333,65	
Percentuale di copertura			76,92 %
(copertura minima)			36,00 %

*La voce "entrate" fa riferimento al ricavo annuo presunto del servizio di micronido (gestito in concessione) derivante dall'applicazione delle tariffe massime deliberate dalla Giunta Comunale (delibera n. 37 del 27/06/2019) e sostenute dalle famiglie, unitamente al contributo presunto di € 10.000 riconosciuto da altre p.a.;

** La voce "costi" fa riferimento al costo annuo presunto derivante dalle spese di gestione del micronido sostenute dal concessionario unitamente alle spese sostenute direttamente dal comune per le utenze e manutenzione ascensori/antincendio.

*** Il servizio è esternalizzato con vincolo di mantenimento della tariffa di 0,05 €/litro salvo richiesta di revisione e successiva approvazione da parte dell'Amministrazione solo dopo 2 anni dall'avvio della concessione;

**** Dai servizi cimiteriali è esclusa l'illuminazione votiva cessata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.02.2022.

3) Di confermare, per l'anno 2026, con decorrenza dal 1° gennaio, le tariffe relative ai servizi a domanda individuale di mensa scolastica, pre-post scuola e pomeriggi integrativi, pesa pubblica, fontana dell'acqua, servizi cimiteriali (esclusa illuminazione votiva), utilizzo teatro san Carlo, micronido;

4) Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, la percentuale di copertura del 76,92 % risulta essere conforme a quanto richiesto dalla legge;

5) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 considerata le necessità di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028.

II responsabile del servizio amministrativo finanziario
BERTOTTO dott. Livio



COMUNE DI CASALBORGONE

(PROVINCIA DI TORINO)

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 30/10/2025

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE (ART. 172 C. 1 LETT. D D.LGS 267/2000 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole sulla proposta di Deliberazione in oggetto, in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art.49 del D. LGS. 18/08/2000, n.267.

Casalborgone, 04/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario -
Amministrativo
BERTOTTO dott. Livio

Sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI CASALBORGONE

(PROVINCIA DI TORINO)

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 83 del 30/10/2025

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE (ART. 172 C. 1 LETT. D D.LGS 267/2000 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo esprime parere Favorevole sulla proposta di Deliberazione in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 18/08/2000, n.267.

Casalborgone, 04/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario -
Amministrativo
BERTOTTO dott. Livio

Sottoscritto con firma digitale